ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CURTATONE E MONTANARA"
P.zza Garibaldi, 11 – Tel. 0587/52060 – Fax 0587/56127
56025PONTEDERA (PI)
E-Mail: piic838002@istruzione.it
Sito web: www.scuolacurtatone.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del 10.07.2019 con propria deliberazione n.115

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 in relazione alla redazione e gestione del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa;*

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTE Linee guida emanate dall'ANAC (n° 2,3, 4 e 8), e in particolare le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici e la connettività;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modifica dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro;

VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55, «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.», art.1 comma 20 lettera h) che modifica che modifica le lettere b), c) e d) del l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

CONSIDERATO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I - CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 1. – Deliberazione Criteri e Limiti di cui al D.I. n° 129/2018 art.45 comma 1

1. **Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni**. Per tutte le eventuali accettazioni o rinunce il Consiglio d'Istituto delibererà in forma diretta sulla specifica proposta;
2. **Costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni**. Per tutte le costituzioni o compartecipazioni ad Associazioni o Fondazione il Consiglio d'Istituto delibererà in forma diretta e sulla specifica costituzione o partecipazione.
3. **Istituzione o compartecipazione a borse di studio**. La proposta dovrà pervenire dal Dirigente scolastico o dal Collegio docenti, pertanto soggetti terzi non potranno presentare la proposta direttamente al Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'istituto in caso di parere favorevole definirà le procedure di assegnazione delle borse di studio (sé di competenza della scuola) o delegherà al Dirigente scolastico la definizione delle procedure stesse.
4. **Accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale**. Tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale. Per l'eventuale accensione di mutui la decisione dovrà essere presa dal Consiglio d'Istituto all'unanimità.
   Per quanto riguardo i contratti di durata pluriennale, il Consiglio d'Istituto delibererà in forma diretta prima della pubblicazione del bando di gara o l'avvio di altre procedure.
   Fanno eccezione i seguenti contratti: RSPP, DPO, Medico Competente, Convenzione di Cassa, Noleggio Apparecchiature Multifunzione.
   Trattandosi, infatti, di contratti essenziali per il buon funzionamento dell'attività didattica e amministrativa, e alcuni di essi obbligatori per legge e di durata necessariamente pluriennale, la loro stipula si considera tacitamente deliberata da Regolamento. Il Dirigente Scolastico ha, pertanto, facoltà di stipulare tali contratti senza previa delibera diretta del Consiglio d'Istituto.
5. **Adesione a reti di scuole e consorzi**. Il Dirigente scolastico è autorizzato ad aderire a reti e consorzi che abbiano una diretta attinenza con la realizzazione del PTOF. L'adesione può essere autorizza in forma preventiva e ratificata successivamente alla firma della stessa. Qualora il Consiglio d'Istituto

non ratifichi l'adesione alla rete o al consorzio già avvenute il Dirigente Scolastico "comunicherà immediatamente la revoca della firma e gli eventuali oneri nati da questa procedura saranno tutti a carico del Dirigente scolastico. Si estende l'accezione di Consorzio anche a Protocolli d'intesa e Convenzioni con soggetti non scolastici.

6. **Utilizzazione economica delle opere dell'ingegno.** Le opere di ingegno edite a cura dell'Istituto non possono essere commercializzate, ma possono dar vita ad azioni pubbliche che comportino possibili erogazioni liberali. Per la realizzazione delle opere di ingegno a cura dell'Istituto è possibile attivare il *Crowdfunding*, che dovrà precisare chiaramente e in forma trasparente le funzioni della raccolta di fondi e la loro destinazione. Nessuna azione di *Crowdfunding* potrà essere imposta.
7. **Partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.** Il Dirigente scolastico dovrà verificare l'attinenza della proposta di partecipazione alla realizzazione del PTOF e quindi autorizzare la partecipazione. Non potrà autorizzare la partecipazione dell'Istituto a manifestazioni di carattere partitico, non integrabili nel PTOF, non compatibili con finalità educative e con i compiti dell'istituzione. Qualora il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno potrà chiedere un parere del Consiglio d'Istituto sull'autorizzazione alla partecipazione.
8. **Coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alle soglie comunitarie.** Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito. In caso di determinazioni a contrarre per acquisizioni superiori alle soglie comunitarie il Dirigente scolastico dovrà presentare al Consiglio d'Istituto una dettagliata relazione che chiarisca le motivazioni della scelta.

Art. 2 – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro

(D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a)

1) Ai sensi del c.130 art. 1 legge 30/12/2018 n. 145 per acquisti a partire da € 5.001,00 ricorre l'obbligo di acquisto tramite Consip e Mepa per le categorie merceologiche previste; l'eventuale impossibilità di procedere all'acquisto in forma diretta va documentato a cura della Dsga in un documento protocollato;

2) Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità:

   a) **acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa**: mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs citato in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura

negoziata (art.63 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) o a procedura aperta (art.60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); Nel caso di affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000 euro (iva esclusa), il confronto dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici rappresenta una *best practice* che l'amministrazione si impegna a perseguire ove sussistano le condizioni. Il dirigente scolastico può operare, mediante il ricorso agli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in piena autonomia, ossia senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'Istituto, nel rispetto naturalmente delle disposizioni normative vigenti.

b) **acquisizione di forniture e servizi e lavori per importi pari o superiori a 40.000 euro iva esclusa e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria** (attualmente 144.000 euro iva esclusa per forniture e servizi e 150.000 iva esclusa per i lavori):
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto dall' art. 36, comma 2, lett. b), fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata (art.63 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) o a procedura aperta (art.60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.). Il dirigente scolastico può operare, mediante il ricorso agli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in piena autonomia, ossia senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'Istituto, nel rispetto naturalmente delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 – Controlli sui fornitori

(D. Lgs. 50/2016 artt. 80 e 83)

1. Per lavori, servizi e forniture di importo **fino a 5.000,00 euro (i.v.a. esclusa)**, in caso di affidamento diretto, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
   L'amministrazione procede comunque, tempestivamente, ai seguenti controlli:
   - verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
   - dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
   - consultazione del casellario ANAC;
   - sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

- controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, nella misura di n.3 per anno solare, con apposita richiesta agli enti interessati (Tribunale competente, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica);

2. Per lavori, servizi e forniture di importo **superiore a 5.000,00 euro (i.v.a. esclusa) e non superiore a 20.000,00 euro (i.v.a. esclusa)**, in caso di affidamento diretto, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
   La stazione appaltante procede comunque, tempestivamente, ai seguenti controlli:
   - i controlli previsti dal precedente scaglione;
   - la visura presso la Camera di Commercio I.A.A.;
   - casellario giudiziale del legale rappresentante e casellario delle sanzioni amministrative (art. 80 comma 1 del D.Lvo n.50/2016);
   - che l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 comma 4 del D.Lvo n.50/2016);
   - che l'operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 comma 5 b) del D.Lvo n.50/2016);
   - l'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di assunzione dei soggetti disabili per le ditte con più di 15 dipendenti (Art. 17 l. 68/99);
   - verifica inadempimenti Equitalia all'atto del pagamento;
   - controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, nella misura di n.3 per anno solare, con apposita richiesta agli enti interessati (Tribunale competente, Agenzia delle Entrate competente, Procura della Repubblica);

3. Per importi **superiori a 20.000,00 euro**, nel caso di affidamento diretto, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011) va richiesta alla Banca Dati Nazionale unica Antimafia presso la Prefettura nel caso di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 euro.

Art. 4 – Principio di Rotazione
(Linee guida n.4 ANAC)

1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure aperte al mercato (art.60 D.Lvo n.50/2016).

2. Per l'affidamento di servizi e forniture con valore dell'appalto fino a 4.999,99 euro (la stessa soglia, innalzata dalla Legge 145/2018, al di sopra della quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione) il presente Regolamento, ai fini della semplificazione amministrativa, non prescrive di applicare il principio di rotazione, ferma restando la possibilità di applicarlo come *best practice*;

3. La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti per importo alla medesima delle seguenti fasce di valore economico:
   - per servizi e forniture:
   2) da 5.000 euro fino a 19.999,99 euro;
   3) da 20.000 euro fino a 39.999,99 euro;
   4) da 40.000 euro fino a 143.999,99 euro;

   - per lavori:
   1) fino a 19.999,99 euro;
   2) da 20.000 euro a 39.999,99 euro;
   3) da 40.000 euro a 149.999,99 euro;

4. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad

esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, è possibile derogare al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 5 - Utilizzo della carta di credito.
(D.I. 28 agosto 2018, n.129 art.19 del)

1. In applicazione dell'articolo 19 del D.I. n° 129/2018 qualora venga attivata la Carta di credito il Dirigente scolastico può autorizzare il suo uso alla Dsga e a docenti di ruolo della scuola attraverso un atto scritto e protocollato. La tipologia di acquisti da effettuare con carta di credito o carte prepagate è solo quella prevista dal citato articolo 19 del D.I. n° 129/2018.

Art. 6 - Contratti di sponsorizzazione
(D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b)

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
   b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
   c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
   a. descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
   b. durata del contratto;
   c. ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
   d. descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso

Art. 7 – Convenzioni con associazioni, enti, professionisti e utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima.
(D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.1)

1. Il Dirigente scolastico potrà autorizzare l'utilizzo dei locali solo ai seguenti soggetti:
   a. Associazioni riconosciute;
   b. Sindacati;
   c. Soggetti pubblici;
   d. Soggetti privati con fini pubblici e non commerciali.

Il Dirigente scolastico potrà determinare le eventuali spese sostenute dalla scuola e fissare un canone di utilizzo da parte dei soggetti utilizzanti i locali.

2. Fatta salva la possibilità di realizzare in proprio progettualità individuando esperti secondo le norme contenute nel titolo 2 del presente regolamento o operatori economici secondo quanto previsto dall'art.1 del presente Regolamento, la scuola può stipulare convenzioni a carattere non oneroso per la scuola, con associazioni, comitati, enti.
   Le convenzioni devono rispondere ai seguenti criteri:
   a. Devono recare chiara l'indicazione della durata, eventualmente con una clausola di rinnovo in caso non siano mutate le condizioni, e dell'oggetto con l'indicazione delle attività che si vogliono realizzare;
   b. Nel caso la durata delle convenzioni sia pluriennale deve essere di non più di tre anni, eventualmente rinnovabile, e deve prevedere la possibilità e le modalità di risoluzione al termine di ogni anno;
   c. Devono avere la chiara indicazioni degli spazi concessi per la realizzazione delle attività e dei tempi del loro utilizzo;
   d. Devono prevedere l'elenco degli esperti, appartenenti a tali associazioni, comitati o enti, autorizzati ad operare nei suddetti spazi;
   e. Devono prevedere le responsabilità circa la cura del materiale e delle aule e il riordino e l'eventuale pulizia dei locali utilizzati, in modo che al termine di ciascuna sessione di attività possano essere utilizzate per le altre attività curricolari o di ampliamento formativo programmate;
   f. Devono prevedere gli opportuni controlli, da parte dell'istituzione scolastica, sulla qualità delle azioni realizzate e, nel caso la qualità non sia in linea con l'offerta formativa, la possibilità per la scuola di risolvere anticipatamente la convenzione;
   g. Il soggetto può chiedere un compenso per le attività offerte alle famiglie: in questo caso: 1) la scuola deve valutare la congruità della richiesta economica; 2) nel caso la richiesta sia congrua la convenzione deve specificare esattamente il prezzo richiesto alle famiglie; 3) deve essere esplicitato il fatto che il soggetto gestisce autonomamente i rapporti economici con le famiglie, senza che la scuola abbia alcuna responsabilità in caso di inadempienza o problemi; 4) il soggetto deve garantire un numero di quote gratuite

gestite dalla scuola per garantire la partecipazione anche di famiglie in difficoltà economica alle attività, non inferiore al 10% delle quote paganti.

TITOLO II – CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Art. 8 – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
(D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h)

1) Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione, nonché uno schema di regolamento.
2) Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico pubblica in prima istanza un avviso interno rivolto al personale della scuola provvisto delle necessarie competenze e disponibile; qualora l'interpello non vada a buon fine, il DS può in alternativa e non in ordine di priorità:
   a. ricorrere a collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 mediante avviso all'esterno rivolto a personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
   b. ricorrere ad una selezione di persone giuridiche per l'acquisto di servizi di formazione (in questo caso la procedura da esperire soggiacerà alle norme di cui al D.Lgs n.50/2016 Codice degli Appalti e ss.mm.ii)
   c. ricorrere ad una procedura di selezione per persone fisiche disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola e nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti"
3) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
4) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 (commi 8 e 9) e 38. Per tali incarichi, essendo di natura fiduciaria, si può procedere ad un affido diretto salvo verifica della congruità dei prezzi.
5) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
   Come **requisiti di ammissibilità** per il conferimento dell'incarico occorre:
   a. godere dei diritti civili e politici;
   b. non avere situazioni, che derivino da condanne penali, che siano incompatibili con l'attività di insegnamento e di educazione dei minori;
   c. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
   d. Come **criteri di selezione/valutazione** per il conferimento dell'incarico potranno essere adottati:
   e. titolo di studio e relativa votazione;
   f. eventuale Dottorato di Ricerca;
   g. qualificazione professionale (corsi di formazione con relativa durata e attestati);

h. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
i. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera;
j. ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
k. pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle avente lo stesso ordine e grado;
l. Sarà compilata una **valutazione comparativa**, sulla base di una specificazione dei criteri e dell'assegnazione di un punteggio per ciascuna voce individuata. Nella specificazione dei criteri si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Per i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali alla valutazione dei titoli culturali si può sostituire la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto.
m. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
n. candidati che abbiano già svolto esperienze lavorative presso il presente istituto;
o. candidati con minore età.
p. Per ciascun contratto deve essere specificato:
    a. l'oggetto della prestazione
    b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
    c. il luogo della prestazione
    d. il compenso per la prestazione.
q. Nel caso in cui l'esperto sia alle dipendenze di un ente pubblico, l'affidamento dell'incarico, mediante lettera d'incarico, avverrà previa acquisizione **dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione** di appartenenza dell'esperto, in applicazione dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i.

6) **Compensi e ritenute**
Nel caso di cui alle lettere q) del comma precedente:

a. nel caso in cui l'attività svolta sia quella istituzionale (esempio: docente o A.T.A. di altra istituzione scolastica che svolgono rispettivamente attività di formazione/tutoraggio o attività compatibili col proprio profilo) l'importo orario dei compensi al lordo delle ritenute a carico del prestatore d'opera e di oneri a carico dell'Amministrazione deve essere corrispondente all'importo orario previsto dal Contratto Nazionale Lavoro in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso.
b. Saranno applicate:
    - tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione previsti per il pubblico dipendente nel caso in cui l'attività svolta sia quella istituzionale (esempio: docente o A.T.A. di altra istituzione scolastica che svolgono rispettivamente attività di formazione/tutoraggio o attività compatibili col proprio profilo);

- Irpef aliquota massima (da dichiarare) e irap nel caso in cui l'attività svolta non sia quella istituzionale (esempio: docente che svolge l'attività di RSPP o DPO).

TITOLO III – PARTECIPAZIONE AI PROGETTI INTERNAZIONALI

Art. 9 - Partecipazione a progetti internazionali

(D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i)

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se questi rientrano nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nel PTOF.
2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.
3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.
4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.